

Reg. 1-12-2008 n. 27

Modifiche al "Regolamento regimi di aiuto per le strutture e i servizi sanitari e socio-assistenziali".  
Pubblicato nel B.U. Puglia 5 dicembre 2008, n. 189.

Art. 3

Modifiche all'art. 5 "(Tipologie di investimenti agevolabili)" del Reg. n. 10/2008.

1. All'art. 5, comma 1, alla lettera b) è eliminato il termine "altre".

2. All'art. 5, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

"c) programmi di realizzazione, ammodernamento, ampliamento di strutture sanitarie territoriali per la prevenzione, la diagnosi e la cura, di strutture terapeutico-riabilitative comunitarie a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24, di centri di eccellenza per la cura integrata e l'accoglienza sociosanitaria delle persone con disagio psichico, con disabilità psico-sensoriali e/o fisiche con strutture a ciclo diurno - h12 e a ciclo continuativo - h24;"

3. All'art. 5, comma 1, è aggiunta la lettera d) come di seguito riportata:

"d) iniziative e interventi di carattere sperimentale, che mutuino buone pratiche ed esperienze innovative già realizzate in altri contesti regionali, in termini di progettazione e implementazione di servizi o strutture socioeducative e socioassistenziali, purché strettamente ancorate al fabbisogno e alla domanda derivante dal contesto regionale e locale di riferimento, volte a:

a. promuovere l'esigibilità dei diritti sociali dei soggetti svantaggiati e dei loro nuclei familiari, con specifico riferimento al diritto ad una vita dignitosa, al diritto al lavoro e all'istruzione, al diritto alla salute e alla casa,

b. promuovere l'inclusione sociale e sociolavorativa di specifici target di individui e nuclei familiari portatori di bisogni sociali (diversamente abili, donne sole con figli, donne e bambini vittime di abuso, violenza e tratta, minori e giovani che vivono in situazione fortemente a rischio di devianza, immigrati e neocomunitari, persone in condizione di povertà estrema, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ovvero a misure alternative alla pena),

c. sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di accesso ai servizi, nonché delle modalità per l'esigibilità dei diritti sociali."

4. All'art. 5 il comma 2 è così sostituito:

"2. I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale secondo le norme UNIISO 9000, per la certificazione etica e sociale secondo le norme SA 8000, e le altre riconosciute a livello comunitario, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, se funzionalmente collegate all'investimento infrastrutturale proposto."

5. All'art. 5 il comma 4, è così sostituito:

"4. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione."

6. All'art. 5 il comma 5, è così sostituito:

"5. Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un'attività tra quelle ammesse dal presente Regolamento."

7. All'art. 5 il comma 6 è così sostituito:

"6. Non saranno considerati ammissibili a finanziamento progetti di intervento che:

- non presentino requisiti strutturali e/o organizzativi conformi a quanto previsto dal Reg. 18 gennaio 2007, n. 4, per le strutture sociali e sociosanitarie, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati nell'ambito di una sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello stesso Regolamento e dai regolamenti nazionali e regionali in materia di strutture sanitarie;
- siano già risultati destinatari di contributi di finanziamento a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari per le medesime finalità."